



STUDIO MARCELLI

IL TAEG E IL TEG: ANALOGIE E DIFFERENZE.

Il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) viene impiegato come tasso di riferimento per le operazioni di credito al consumo, mentre il TEG (Tasso Effettivo Globale) viene impiegato per le verifiche di usurarietà delle operazioni di credito praticate da banche ed altri intermediari finanziari.

La legge 142/92, nel recepire la Direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo, definisce all'art. 19 il TAEG, Tasso Annuo Effettivo globale¹:

1. È denominato tasso annuo effettivo globale (TAEG) il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso e comprensivo degli interessi e degli oneri da sostenere per utilizzarlo, calcolato conformemente alla formula matematica che figura nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 90/88/CEE.
2. Nel rispetto degli indirizzi contenuti nella direttiva di cui al comma 1, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio stabilisce con propria delibera, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, le modalità da applicarsi nel calcolo del TAEG, individuando in particolare gli elementi da computare in esso.

Il TAEG pertanto viene introdotto come un indicatore del costo del credito al consumo, che deve assistere ogni annuncio pubblico od offerta di credito, oltre ad essere indicato nei relativi contratti.

¹ All'art. 21 stabilisce, inoltre, che i contratti di concessione di credito indichino:

- b) il numero, gli importi e le scadenze delle singole rate;
- c) il TAEG;
- d) il dettaglio delle condizioni analitiche secondo cui il TAEG può essere eventualmente modificato;
- e) l'importo e la causale degli oneri che sono esclusi dal calcolo del TAEG. Nei casi in cui non sia possibile indicare esattamente tali oneri, deve esserne fornita una stima realistica. Oltre ad essi, nulla è dovuto dal consumatore;
- f) le eventuali garanzie richieste;
- g) le eventuali coperture assicurative richieste, ad esclusione di quelle, stipulate in favore del finanziatore, intese a garantire il rimborso del credito in caso di morte, invalidità o infermità del consumatore, che devono essere incluse nel calcolo del TAEG.

Nel Testo Unico Bancario, al Capo II del Titolo VI dedicato al Credito al Consumo, all'art 122 si definisce il TAEG come:

il costo totale del credito a carico del consumatore espresso in percentuale annua del credito concesso. Il TAEG comprende gli interessi e tutti gli oneri da sostenere per utilizzare il credito.

e viene regolata, agli artt. 123 e 124 l'indicazione del menzionato tasso nella Pubblicità e nei Contratti.

In assenza della Delibera del CICR, a cui l'art. 122 del TUB demandava di stabilire le modalità di calcolo del TAEG, continuano a trovare applicazione, ai sensi dell'art. 161, commi 2 e 5, del TUB, il menzionato art. 19, comma 2, L. n. 142/92 e il Decreto del Ministro del Tesoro 8 luglio '92, successivamente integrato – a seguito del D. Lgs n.63/00 di recepimento della nuova Direttiva del credito al consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell'Economia 6 maggio '00.

L'art. 2 di questo Decreto ministeriale prevede:

1. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) è il tasso che rende uguale, su base annua, la somma del valore attuale di tutti gli importi che compongono il finanziamento erogato dal creditore alla somma del valore attuale di tutte le rate di rimborso. Il TAEG è calcolato mediante la formula riportata in allegato 1 al presente decreto e va indicato con due cifre decimali.

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

2. Il TAEG è un indicatore sintetico e convenzionale del costo totale del credito, da determinare mediante la formula prescritta qualunque sia la metodologia impiegata per il calcolo degli interessi a carico del consumatore.

Nel calcolo del TAEG rientrano tutti gli oneri e le spese necessariamente collegate al credito.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale). Riferimento: credito al consumo.	
Oneri e spese inclusi.:	Oneri e spese esclusi.:
a) il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi;	a) le somme che il consumatore deve pagare per l'inadempimento di un qualsiasi obbligo contrattuale, inclusi gli interessi di mora;
b) le spese di istruttoria e apertura della pratica di credito;	b) le spese, diverse dal prezzo di acquisto, a carico del consumatore indipendentemente dal fatto che si tratti di un acquisto in contanti o a credito;
c) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate, se stabilite dal creditore;	c) le spese di trasferimento fondi e di tenuta di un conto destinato a ricevere gli importi dovuti dal consumatore, purché questi disponga di una ragionevole libertà di scelta e le spese non siano anormalmente elevate;
d) le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurarli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore;	d) le quote di iscrizione ad enti collettivi, derivanti da accordi distinti dal contratto di credito, anche se incidenti sulle condizioni di esso;
e) il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo, se necessaria per l'ottenimento del credito;	e) le spese per le assicurazioni o garanzie diverse da quelle incluse.
f) le altre spese contemplate dal contratto.	

Giova osservare che il TAEG costituisce un tasso diverso dal TAN (Tasso Annuale Nominale): quest'ultimo è più semplicemente il tasso di interesse applicato ad un finanziamento e, non tenendo conto né dell'eventuale capitalizzazione infra-annuale, né degli altri costi che intervengono nel finanziamento stesso, non corrisponde all'effettivo tasso corrisposto dal cliente.

La relazione che lega il TAEG al TAN è data da:

$$i_{TAEG} = (1 + i_{TAN}/k)^k - 1$$

Per un TAN del 10% annuo, pagabile trimestralmente, prescindendo da eventuali altri costi insiti del finanziamento, il corrispondente TAEG sarà pari al 10,38%.

In tema di credito al consumo, con l'introduzione del TAEG si è apportata una maggiore trasparenza alle condizioni di pubblicità e contrattuali, soppiantando l'usuale e tradizionale tasso di interesse nominale con un tasso più significativo ed aderente agli effettivi costi a cui va incontro il consumatore. Il tal modo il TAEG, nel parificare i valori attuali degli impegni finanziari, rende più agevole i confronti, fornisce un valore sintetico semplice e di immediata comprensione che favorisce comportamenti razionali e consapevoli.

Mentre il TAEG è riferito esclusivamente al credito al consumo ed assolve una funzione di indicazione di costo globale, informazione da portare ex ante a conoscenza dell'utilizzatore del

credito, il TEG e, invece, il tasso effettivo globale, su base annuale, segnalato ex post dagli intermediari finanziari alla Banca d'Italia, ai fini della determinazione delle soglie d'usura previste dalla legge 108/96. Dall'aggregazione statistica dei TEG segnalati dagli intermediari, viene determinato il Tasso Effettivo Globale Medio, per ciascuna delle categorie indicate dal Ministro del Tesoro: tale valore, aumentato della metà, viene a costituire la soglia d'usura, oltre la quale si applicano le sanzioni previste dall'art. 644 c.p.²

Per il calcolo del TEG le Istruzioni predisposte dalla Banca d'Italia indicano due diverse metodologie di calcolo, in funzione della categoria di appartenenza del credito:

a) per le categorie: Apertura di credito in c/c, Anticipi su crediti e sconto di portafoglio, Factoring, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\dot{i}_{\text{TAE}} = [(\text{INTERESSI} \times 36.500)/\text{NUMERI DEBITORI}] + [(\text{ONERI} \times 100)/\text{ACCORDATO}]$$

b) per le categorie: Credito personale, Credito finalizzato, Leasing, Mutui, Altri finanziamenti a breve e a medio/lungo termine la formula per il calcolo del TEG è data da:

$$\sum_{K=1}^{K=m} \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{K'=1}^{K'=m'} \frac{A_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

Per il calcolo del TEG le Istruzioni specificano oneri e spese da includere ed escludere.

² Legge 108/96. Articolo 2.

1. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

2. La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

3. Le banche e gli intermediari finanziari di cui al comma 1 ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede, e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi previsti nei commi 1 e 2.

4. Il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà.

TEG (Tasso Effettivo Globale). Riferimento: soglie d'usura.	
Oneri e spese inclusi.:	Oneri e spese esclusi.:
a) le spese di istruttoria e/o di revisione del finanziamento,	a) le imposte e tasse,
b) le "spese di chiusura" della pratica,	b) il recupero delle spese, anche di terzi (perizie, certificati camerali, spese postali),
c) le spese di riscossione dei rimborsi o di incasso delle rate fissate dal creditore,	c) le spese legali ed assimilate (visure catastali, iscrizioni in pubblici registri, spese notarili, ecc.),
d) il costo della mediazione per l'ottenimento del finanziamento,	d) gli oneri applicati al cliente indipendentemente dalla circostanza che si tratti di rapporti di finanziamento o di deposito.
e) le spese per l'assicurazione e garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del creditore;	e) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti in caso di inadempienza.
f) ogni altra spesa contrattualmente prevista.	f) gli addebiti per tenuta conto, nonché quelli connessi ai servizi di incasso e pagamento e servizi accessori (spese di custodia pegno, ecc.),

Come si può rilevare sia le formule di riferimento che le spese incluse/escluse dal calcolo, pur essendo molto simili, non risultano esattamente coincidenti. La diversa finalità e il diverso momento temporale di rilevazione, che caratterizzano i due indicatori, non consentono una piena sovrapponibilità delle formule di calcolo³.

dott. Roberto Marcelli

Roma 24 febbraio '09

³ Nella Nota metodologica che accompagna i Decreti trimestrali del Ministro dell'Economia di pubblicazione dei tassi rilevati ai fini dell'usura si riporta: "Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", il "credito revolving e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 19 febbraio 1992 n.142, (c.d. legge comunitaria 91**, che attua direttive comunitarie di vario oggetto), **artt. da 18 a 25**, recante disposizioni in materia di credito al consumo;
- **Legge 17 febbraio 1992, n. 154**, recante le norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari;
- **D.M. Tesoro 8 luglio 1992, recante i criteri di definizione del tasso annuo effettivo globale per la concessione di credito al consumo**;
- **Legge 7 marzo 1996, n. 108**, recante disposizioni in materia d'usura;
- **Decreto legislativo 1° settembre 1993 n.385, (c.d. testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)**, **artt. da 121 a 128**, recante la disciplina del credito al consumo;
- **Direttiva 98/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 1998**, modificativa della direttiva 87/102/CEE in materia di credito al consumo;
- **Deliberazione del CICR 9 febbraio 2000**, recante modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni bancarie e finanziarie;
- **Decreto legislativo 25 febbraio 2000 n.63**, attuativo della direttiva 98/7/CE in materia di credito al consumo;
- **Deliberazione del CICR 4 marzo 2003**, recante la disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (in vigore dal 1° ottobre '03);
- **Provvedimento della Banca d'Italia del 25 luglio 2003**, recante la disciplina della trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari (in vigore dal 1° ottobre '03);
- **Legge 28 dicembre 2005, n. 262 art. 13**, recante integrazione all'art. 116 del T.U.B.
- **Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 art. 1, comma 5**, recante modificazione all'art. 116 del T.U.B.